



**SISTEMA DI PROTEZIONE
PROFESSIONALE AAROIEMAC**

Assicurazione

LA CONVENZIONE ASSICURATIVA PROFESSIONALE AAROIEMAC Piccola Guida aggiornata alla scelta della Copertura Assicurativa più adeguata per i Medici Anestesisti Rianimatori, di Emergenza ed Area Critica

Cari Colleghi,

da quasi vent'anni l'AAROIEMAC garantisce ai propri ISCRITTI una CONVENZIONE ASSICURATIVA che vanta sia una POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE che ha condizioni uniche ed incomparabili con le comuni polizze di colpa grave presenti sul mercato assicurativo, sia un'altrettanto valida POLIZZA DI TUTELA LEGALE PENALE, entrambe perfezionate ogni anno con nuove migliorie apportate "SU MISURA" per i suoi ISCRITTI, ai quali (diversamente da altre "convenzioni" fasulle) è ESCLUSIVAMENTE RISERVATA. Non solo: si tratta di POLIZZE DISEGNATE SPECIFICAMENTE PER ANESTESISTI RIANIMATORI E MEDICI DELL'EMERGENZA-URGENZA.

Sono TUTTI VALORI, questi, che la rendono inarrivabile per qualsiasi altro nostro "concorrente" (altri Sindacati o altre Associazioni) che intenda offrire coperture assicurative professionali a tali medici.

La comparazione in tabella dimostra chiaramente che le CONDIZIONI CONTRATTUALI della POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE CONVENZIONATA AAROIEMAC sono le UNICHE IN ITALIA in grado di coprire le diverse responsabilità in cui gli Anestesisti Rianimatori e i Medici dell'Emergenza-Urgenza potrebbero essere coinvolti.

Infatti, a differenza delle Polizze di altre Associazioni o di altre Organizzazioni Sindacali (che coprono solo la responsabilità amministrativa avanti alla Corte dei Conti, quindi alla fine di un lungo e travagliato percorso giudiziario durante il quale il medico assicurato con tali polizze è lasciato solo), la POLIZZA CONVENZIONATA AAROIEMAC copre sin dall'inizio di ogni sinistro:

- la RESPONSABILITÀ CIVILE (anche nel caso in cui vi sia una azione diretta da parte del Paziente o della Azienda verso il Medico);
- ogni RICHIESTA DI RISARCIMENTO DI DANNI derivanti da RESPONSABILITÀ PENALE;
- la RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA-CONTABILE avanti alla CORTE dei CONTI.

Inoltre, l'ISCRITTO può SEMPRE contare sulla presenza (e sulla forza) dell'AAROIEMAC in ogni fase della gestione del sinistro. Non viene MAI LASCIATO SOLO a confrontarsi con Assicuratori, Avvocati e Periti decisi da altri.

IL NOSTRO PRINCIPIO DI BASE è che QUANDO UN ISCRITTO VIENE COINVOLTO IN UNA VICENDA GIUDIZIARIA, LA QUESTIONE RIGUARDA TUTTA L'ASSOCIAZIONE e tutti i Colleghi, perché, in una singola e specifica vicenda, si discute il futuro della professione degli Anestesisti Rianimatori e dei Medici dell'Emergenza-Urgenza.

IN ALTRE PAROLE: **PROTEGGENDO IL SINGOLO SI PROTEGGONO TUTTI!**

	POLIZZA RC AARO EMAC	ALTRE POLIZZE RC
Azione di rivalsa per colpa grave	✓	✓
Azione di surrogazione	✓	✓
Perdite patrimoniali	Sono coperti Danni e Perdite Patrimoniali derivanti da Responsabilità Amministrativa e Amministrativo – Contabile connessa a funzioni di carattere amministrativo, organizzativo, dirigenziale, aziendale derivanti dal ruolo di Dirigente Medico, Direttore di struttura semplice e/o Complessa e Direttore di Dipartimento, della struttura sanitaria pubblica di appartenenza	Questa garanzia può essere prestata o meno.
Copertura della responsabilità civile contrattuale ed extra contrattuale, all'infuori dei casi di colpa grave	Copertura nel caso in cui la struttura di appartenenza non abbia adempiuto agli obblighi previsti dalla contrattazione collettiva di fornire all'Aderente un'adeguata copertura della responsabilità civile o se la struttura di appartenenza dichiara di non volerlo tenere indenne/manlevare di quanto il medesimo debba risarcire al terzo danneggiato	Inesistente
La comunicazione scritta (escluse la querela e il procedimento penale) con la quale il terzo manifesta all'Assicurato/Aderente l'intenzione di ritenerlo responsabile per Danni cagionati da fatto colposo o da errore od omissione attribuiti all'Assicurato/Aderente stesso o a chi per lui, oppure gli fa formale richiesta di essere risarcito di tali Danni	✓	Garanzia talvolta opzionale a pagamento
La citazione o la chiamata in causa del medico per fatto colposo o errore od omissione	✓	Garanzia talvolta opzionale a pagamento
L'azione giudiziaria comunque promossa contro il medico, anche ex artt. 696 e 696 bis cpc	✓	Garanzia talvolta opzionale a pagamento
La notifica al medico di un atto con cui, in un procedimento penale, un Terzo si sia costituito Parte Civile	✓	Garanzia talvolta opzionale a pagamento
Retroattività	Illimitata	10 anni o illimitata (a pagamento)
Ultrattività (10 anni)	Per chi ha cessato definitivamente la propria attività nel 2025: • 250% del Premio annuo corrisposto per l'ultima annualità • €80 se al momento della cessazione definitiva dell'attività sia stato assicurato continuativamente per almeno 6 (sei) annualità complete • Gratuita: In caso di morte accidentale In caso di morte per contagio COVID	Esistono diverse soluzioni. Tutte le polizze devono prevedere le modalità di attivazione della ultrattività
Massimale	Per gli Specialisti € 3.000.000 per sinistro/€ 6.000.000 per periodo di assicurazione	Esistono diverse soluzioni
Premio annuo	€ 920 INCLUSA la copertura della responsabilità civile contrattuale ed extra contrattuale, all'infuori dei casi di colpa grave	Premio medio solo colpa grave: € 450 ESCLUSA la copertura della responsabilità civile contrattuale ed extra contrattuale, all'infuori dei casi di colpa grave
Possibilità di assicurare la libera professione in extra moenia	Sì con premio annuo di € 1.420	Inesistente

	POLIZZA TLP AAROI EMAC	ALTRE POLIZZE TLP
	La Convenzione AAROI EMAC prevede una Polizza di Tutela Legale Penale che consente la <u>libera scelta del Legale e del Perito di Parte</u> in caso di coinvolgimento in un procedimento penale: il tutto con massimali elevati	Alcune hanno una semplice polizza di Tutela legale limitata ai processi penali con massimali piuttosto bassi Altre sigle sindacali solo per la difesa penale parlano di <i>"Tutela ed Assistenza Legale gratuita"</i> : in realtà, l'iscritto coinvolto nel procedimento penale non avrà la possibilità di scegliere né l'avvocato né il perito ma sarà costretto ad essere difeso da un unico legale scelto dal Sindacato per tutto il territorio nazionale

UNA POLIZZA RC PER LA COPERTURA DELLA SOLA COLPA GRAVE È SUFFICIENTE?

Con astuzia, il mondo delle assicurazioni tenta di convincere i professionisti sanitari che in base alla Legge 24/2017, nota come "Legge Gelli", sarebbe sufficiente sottoscrivere una mera polizza a copertura della sola "colpa grave" contabile-amministrativa avanti alla Corte di Conti.

Attenzione!

Una polizza che copre solo la "colpa grave" non basta affatto: il medico, infatti, può essere destinatario di richieste di risarcimento di presunti danni ai pazienti, cagionati nell'esercizio della sua attività professionale, che oltrepassano di gran lunga gli esili confini giuridici della sola "colpa grave".

Infatti, la Struttura sanitaria pubblica può chiamare in causa "a manleva" il proprio dipendente: sul punto, la stessa Corte di Cassazione civile a Sezioni Unite (N. 22992 del 12.10.2020) ha confermato che la Azienda Pubblica, citata in giudizio dal paziente-danneggiato, può citare a sua volta il medico proprio dipendente che ritiene responsabile. Tutto questo avanti al Tribunale Civile e non della Corte dei Conti. Quindi non è coperto dalla polizza per la colpa grave.

Inoltre, lo stesso paziente-danneggiato può citare in causa, oltre alla Struttura ospedaliera (pubblica o privata che sia) anche l'anestesista dipendente per responsabilità diretta.

LA POLIZZA RC AAROI EMAC CHE COSA COPRE?

La Polizza RC della AAROI EMAC copre tutto ciò che occorre ai nostri iscritti. Proprio in conseguenza di quanto scritto, la polizza AAROI EMAC copre:

- l'azione di risarcimento **esercitata dal paziente avanti al Tribunale civile** nei confronti del medico;
- l'azione di manleva avanti al **Tribunale civile esercitata dall'Azienda** nei confronti del medico;
- la costituzione di **parte civile** da parte del presunto danneggiato all'interno di un **procedimento penale**;
- **l'azione di rivalsa** esercitata avanti alla **Corte dei Conti** per il danno creato dal medico con **colpa grave**.

In altre parole, la Convenzione assicurativa AAROI EMAC tratta il Medico Dipendente del SSN come se fosse un Libero Professionista: lo copre sempre ed è già pronta a fronteggiare anche le innovazioni legislative.

SONO UNO SPECIALIZZANDO: CHE COSA RISCHIO E DI CHE POLIZZA ASSICURATIVA HO BISOGNO?

Come è noto, alcuni Specializzandi sono stati condannati a 5 anni e 4 anni e mezzo di reclusione a seguito dell'errore di trascrizione di un farmaco che, in sovradosaggio, ha cagionato nel 2011 la morte di una paziente: una responsabilità che è stata incentrata nella *"colpa per assunzione"*, *"quella tipologia di colpa riferita al soggetto che si trova nella fase di completamento della formazione presso una struttura sanitaria e che di fronte ad un paziente accetta di occuparsene, di prenderlo in carico e di trattarlo nella consapevolezza di non avere le cognizioni necessarie per svolgere quella tipologia di attività pur essendo sotto la direzione del tutor"*. Questo significa che lo specializzando dovrebbe sottrarsi dall'esercizio di attività clinico-assistenziale quando è *"consapevole di non avere le cognizioni necessarie per svolgere quella tipologia di attività"*. Parole dalle quali emerge che i giudici non hanno la minima idea di come sia strutturato in Italia il sistema formativo post-lauream; inoltre, siccome mancano dei veri criteri di valutazione degli specializzandi, non incentrano il tutto sul tutor ma pretendono che siano loro a giudicare se stessi in merito alla loro *"consapevolezza"*; infine, gli ordinamenti didattici non individuano con precisione le competenze da acquisire durante il periodo formativo. Ignari di questa situazione, la Cassazione ha – giustamente – precisato che lo specializzando in reparto non è *"una mera presenza passiva"*, né può *"essere considerato un mero esecutore d'ordini del tutore anche se non gode di piena autonomia"*.

In altre parole: **anche il Medico Specializzando ha precisi ambiti di responsabilità** e, sotto il mero profilo assicurativo, le sue attività svolte nel SSN vengono **equiparate** al rapporto di lavoro che caratterizza il **Medico Pubblico Dipendente (vedi sopra)**, ovviamente con un profilo di rischio inferiore.

Per questi motivi, la Polizza Assicurativa RC AAROI EMAC per gli Specializzandi ha un costo sensibilmente inferiore e copre tutte le altre attività lavorative che la legge consente agli Specializzandi.

HO CAMBIATO MODALITÀ DI ESERCIZIO DELLA MIA ATTIVITÀ PROFESSIONALE: COSA DEVO FARE?

L'Iscritto che passa da una attività ad un'altra **di minor rischio** (ad esempio, passa da Libero Professionista a Dipendente del SSN) è **automaticamente coperto** per qualsiasi richiesta di risarcimento possa giungere relativamente alla attività pregressa esercitata.

Per qualsiasi ulteriore necessità telefona al numero verde dedicato: 800.178.055 oppure scrivi all'indirizzo email: aaroiemac@aon.it

